



Alberto Maffi

RASSEGNA CRITICA

E. Stolfi, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino, Giappichelli, 2006, IX + 246 pp.

Il principale pregio del libro è la vigile intelligenza critica con cui affronta il non facile compito (che risponde, va detto, a esigenze didattiche) enunciato dal titolo. Non si tratta infatti di un riassunto meramente informativo (le informazioni sono relegate nella lunga «Nota bibliografica» – pp. 193-246 – che conclude il libro: forse sarebbe stato più comodo per il lettore frazionarla e metterla in calce ad ogni capitolo). L'intenzione dell'A. sembra ben più ambiziosa, quasi che abbia voluto scrivere una sorta di «Prolegomeni ad ogni futuro trattato di diritto greco» (trattato che, non a caso, in realtà non esiste, perché nessuno ha preso o prenderebbe a modello i grandi manuali del Beauchet o del Lipsius, ultimi tentativi di creare un manuale paragonabile ai grandi manuali di diritto romano della seconda metà dell'Ottocento). Lo sguardo critico dell'A. è reso poi particolarmente aguzzo dalla sua competenza di romanista, che traspare quasi in ogni pagina del libro e che gli serve, per esempio, per additare magistralmente l'inadeguatezza dello strumentario concettuale utilizzato dai giusgrecisti, stigmatizzato come «doppio salto» (cap. VIII, § III), ossia rielaborazione pandettistica di concetti romani (però mi pare che l'A. non dia conto in modo adeguato delle prese di posizione di H.J. Wolff, ben consapevole di questo rischio). Emerge così l'aspetto più stimolante del libro, cioè una riflessione comparata sull'apparato concettuale con cui la storiografia giuridica si sforza di comprendere e di spiegare il mondo giuridico greco e romano (e in questo senso è anche, di riflesso, una «Introduzione» al diritto romano). Tuttavia osservo che la comparazione rimane per tutti uno strumento difficile da maneggiare perché rischia sempre di ritorcersi contro chi si propone di usarlo: a p. 122 si afferma che «il confronto fra esperienza giuridica greca e romana risulta ... fecondissimo

di indicazioni»; ma, in realtà, la comparazione sembra qui servire solo per mostrare che il diritto greco è irriducibilmente altro rispetto al diritto romano, e l'unica comparazione legittima, ma alquanto improduttiva, appare quella fra citazioni di termini o passi greci da parte dei giuristi romani e alcuni giudizi «politici» di «intellettuali greci».

L'intento comparativo trova più esplicita attuazione nella seconda parte del libro, intitolata appunto «Per un confronto fra esperienze giuridiche», dove i capitoli dall'VIII all'XI sono dedicati rispettivamente al concetto di proprietà, a *nomos* e *lex* (con una lunga e sottile esegesi del passo di Papiniano riportato in D. 1.3.1: p. 141 ss.), a *synallagma* e *contractus*, a «Lavoro servile e soggettività commerciale».

La prima parte del libro pone invece sul tappeto alcune fondamentali questioni di metodo dibattute da decenni dalla dottrina giusgreco-romana. Troviamo così esaminati e discussi il problema della unità o pluralità dei diritti greci (cap. I), il difficile problema di mettere a fuoco il concetto stesso di diritto (cap. II), il ruolo della legge (*nomos*) come fonte privilegiata di produzione e di cognizione del diritto (cap. III), l'amministrazione della giustizia (cap. IV), il grande tema della democrazia con particolare attenzione alla libertà di parola che la contraddistingue (capp. V e VI, dove sorprende non spiacevolmente l'appassionata critica della moderna degenerazione dei meccanismi democratici: p. 76 ss.), infine la «grande dicotomia» pubblico/privato (cap. VII).

Da questa prima parte del libro traspare una tesi di fondo, non espressa, o meglio non argomentata, in maniera esplicita: che il diritto in Grecia non sia una «tecnica del disciplinamento» distinta dalla politica (come a Roma), ma si identifichi con essa (vd. ad es. pp. 14 e 17). Lo stesso primato della legge come fonte del diritto «si lega ... all'affermazione della politica come categoria principale» (p. 38). Non solo, ma il massimo livello di sviluppo di questo diritto «politicizzato» sarebbe da ricollegare al regime democratico, in particolare alla democrazia ateniese, come risulta sia dai meccanismi di produzione legislativa sia dal funzionamento del tribunale popolare. Ora è vero che l'A. mette le mani avanti, adducendo l'assoluta preminenza quantitativa della fonti (di cognizione) attiche; ma non credo che ciò lo metta al riparo da una (peraltro facile) accusa di atenocentrismo. Certo, il diritto attico è l'unico che consenta di gettare un ampio sguardo sull'«elaborazione politica e filosofica» (p. 8) che lo sottende, quindi è l'unico che permette di impostare quel metadiscorso in comparazione o in contrasto col diritto romano, che sta così a cuore all'A. Ma un simile approccio metodologico taglia fuori l'immensa documentazione, soprattutto epigrafica, che ci proviene da decine di altre *poleis* dall'età arcaica fino a quella

ellenistica. In questa documentazione si ritrovano (purtroppo senza un retroterra «politologico e filosofico», se si eccettua quella grande e farragginosa enciclopedia politica panellenica che è la *Politica* di Aristotele) evidenti e cospicue tracce di una elaborazione concettuale in campo giuridico non certo inferiore a quella che Atene ci mette sotto gli occhi. Mi limito qui a citare le iscrizioni cretesi e in particolare (come è ovvio) il c.d. Codice di Gortina. Di tutta la documentazione extra-ateniese l'A. sembra attribuire rilievo soprattutto, se non esclusivamente, a quella riferibile a Sparta, senza rendersi conto del fatto che in questo modo non si esce da un modello atenocentrico fortemente ideologizzato, visto che Sparta figura quasi sempre come l'anti-Atene indipendentemente dalla sua vera identità storica.

Se guardiamo alla documentazione non attica diventa quindi molto più problematico giustificare l'assunto di una identificazione fra diritto e politica, e ancor di più fra diritto e politica di impronta democratica. Ma anche restando all'interno della dimensione proposta dall'A., non mancano motivi di perplessità. Se è vero che l'interesse dei modelli giuridici greci sta proprio nella loro estraneità (almeno apparente, aggiungerei per cautela) allo strumentario concettuale pandettistico (vd. le buone osservazioni di pp. 103-104), non mi sentirei di sottoscrivere, neanche per Atene, l'idea che non si possa parlare di un diritto privato separato dalla sfera pubblicistica perché il diritto privato avrebbe «sempre la sua fonte nelle deliberazioni di organi politici» (p. 100). Una simile affermazione (che acquista il suo vero senso nella prospettiva, come abbiamo visto sempre presente nel libro, della comparazione con il diritto privato romano) è indimostrabile per Atene, dove la maggior parte delle poche leggi trasmesse per via epigrafica non riguardano materie di diritto privato, mentre i testi di legge tramandati dalle orazioni, anche ammessa la loro autenticità, non consentono certo di tracciare un quadro legislativo organico. Ma pur accettando l'idea che il diritto privato delle *poleis* riposi su un fondamento legislativo (che è peraltro un luogo comune), ciò non comporta che allora non si possa concettualmente distinguere il diritto privato dal diritto pubblico, o che i Greci, proprio per questa ragione, non facessero una simile distinzione; altrimenti lo stesso ragionamento dovrebbe valere per gli ordinamenti codicistici moderni.

A proposito di legge sottolineo come l'A. dedichi una incuriosita attenzione al fatto che, nella prassi oratoria, la legge appaia come un mezzo di prova (a p. 35 mette in rilievo il «carattere davvero singolare di un sistema giuridico che a noi appare improntato a un legalismo pressoché assoluto, e nel quale tuttavia niente assicurava che il giudizio

fosse risolto in conformità alla legge più pertinente, qualora la parte che avrebbe potuto invocarla a suo favore avesse mancato di produrla; punto di vista ribadito alle pp. 45-46). Io credo che qui ci sia un fraintendimento (che ha naturalmente illustri precedenti) a livello teorico, a prescindere cioè dalla realtà dei fatti. Va infatti ricordato (e l'A. non manca di farlo, ricostruendo per sommi capi anche tutto il dibattito sulla portata del giuramento eliastico) che i giudici del tribunale popolare ateniese giuravano di giudicare «secondo le leggi e solo in mancanza di leggi secondo l'opinione più giusta». Ora, «giudicare secondo le leggi» non significa secondo le leggi adottate dalle parti e solo se le parti le producevano in dibattimento. Proprio il sistema della giuria popolare assicura in linea di principio che tutti i cittadini (secondo un modello che potremmo definire protagoreo) conoscevano (tutte) le leggi della città. Cosa diversa è che Aristotele, nel cap. 15 della *Retorica*, suggerisca argomenti destinati a valorizzare la legge, se a proprio favore, o, in caso contrario, destinati a svalutarla o comunque a eluderne l'applicazione. Qui siamo nell'ambito della tecnica retorica (sia pure applicata a una *pistis atechnos*), che non rispecchia di per sé il modo in cui l'ordinamento giudiziario ateniese (se è lecito usare questo concetto) si rappresenta la funzione giudicatrice. D'altronde basta ricordare che nella *Rhetorica ad Alexandrum* il *nomos* non è presentato come mezzo di prova, ma rientra in quella parte del discorso giudiziario denominata *dikaiologia*. Che poi di fatto i giudici popolari non conoscessero le leggi è un altro discorso.

Si potrebbe continuare con la discussione di punti specifici, anche di notevole importanza metodologica. Ma sarebbe inutile perché comunque l'obbiettivo che l'A. si prefiggeva (e che non mi sembra esattamente rispecchiato dal titolo del libro), cioè quello di gettare uno «sguardo da altrove» all'oggetto storiografico «diritto greco», si può dire sostanzialmente raggiunto.

M. Dreher, *Das Antike Sizilien*, München, Beck, 2008, 128 pp.

L'A. ha saputo presentare una sintesi estremamente stringata, ma sempre acuta e sostanziosa, della storia della Sicilia dalla colonizzazione greca (VIII sec. a.C.) fino alla conquista araba (IX sec. d.C.). Il testo è completato da una tavola cronologica, da un breve accenno bibliografico, e da un indice dei nomi, è arricchito da illustrazioni relative ai principali luoghi menzionati, ed è impreziosito da alcuni frammenti di poeti tedeschi ispirati al fascino della Sicilia antica (unica lacuna: una cartina storica dell'isola).

C. Güthenke, *Placing Modern Greece. The Dynamics of Romantic Hellenism, 1770-1840*, Oxford, Oxford University Press, 2008, 275 pp.

Interessante studio dell'immagine della Grecia nella cultura letteraria, soprattutto tedesca (ma con un excursus finale sui poeti originari delle Isole Ioniche) fra Settecento e Ottocento, vista attraverso il prisma del paesaggio.

J.-Ch. Couvenhes - S. Milanezi (éds.), *Individus, groupes et politique à Athènes de Solon à Mithridate*, Tours, Presses Universitaires Fr. Rabelais, 2007, 493 pp.

Il libro contiene i contributi presentati al Colloquio di Tours del 5-8 marzo 2005. Nell'intenzione degli organizzatori, come d'altronde rivela già il titolo, si trattava di «revenir sur ce qui définissait la communauté politique athénienne, dans chacun de ses trois niveaux, que sont les individualités, les composantes associatives et la forme générale de la cité ...» (p. 15). Un tema e un approccio, dunque, nel solco di una tradizione di studi molto francese, in cui, a mio parere, si corre il rischio di sottovalutare i dati istituzionali, in particolare l'inquadramento giuridico che non è mai assente nella definizione e nella regolamentazione dei raggruppamenti intermedi fra la città e l'individuo. A questo rischio si sottraggono i contributi incentrati sul tema della cittadinanza, come quelli di J.-M. Bertrand, *À propos de l'identification des personnes dans la cité athénienne classique* (pp. 201-214), e di G. Oliver (non O. Graham come purtroppo si legge nell'indice del volume), *Citizenship: Inscribed Honours for Individuals in Classical and Hellenistic Athens* (pp. 273-292). Ciò non toglie che tutti i contributi contengano comunque spunti interessanti per lo studio del tema prescelto.

R. Bichler, *Historiographie – Ethnographie – Utopie. Gesammelte Schriften, Teil 1. Studien zu Herodots Kunst der Historie* («Philippika. Marburger altertumskundliche Abhandlungen», 18, 1), hrsg. von R. Rollinger, Wiesbaden, Harrassowitz, 2007, 274 pp.

Il volume raccoglie gli studi dell'A. su Erodoto apparsi negli ultimi venti anni. Fra i molti contributi interessanti vorrei sottolineare quello che mi sembra più stimolante in una prospettiva storico-giuridica: *Herodots Frauenbild und seine Vorstellung über die Sexualsitten der Völker* (pp. 106-142), dove la dettagliata presentazione delle figure femminili più significative e delle loro vicende fornisce un materiale prezioso an-

che per uno studio della disciplina giuridica della condizione femminile presso i Greci e presso gli altri popoli.

Rechtsgeschichte und Interkulturalität. Zum Verhältnis des östlichen Mittelmeerraums und «Europas» im Altertum («Philippika. Marburger altertumskundliche Abhandlungen», 19), hrsg. von R. Rollinger - H. Barta, in Verbindung mit M. Lang, Wiesbaden, Harrassowitz, 2007, 226 pp.

Questo importante volume, che raccoglie gli Atti di un Colloquio, tenutosi alla Leopold-Franzens-Universität di Innsbruck il 13 e 14 ottobre 2005, sul rapporto fra Mediterraneo orientale ed Europa nell'antichità, contiene almeno due saggi di grande interesse per la storia del diritto greco. Il primo, su cui non mi soffermo, perché l'ho ampiamente citato nel saggio da me pubblicato in questo numero della rivista, è di G. Thür, *Der Reinigungseid im archaischen griechischen Rechtsstreit und seine Parallelen im Alten Orient* (pp. 179-196). Il secondo è di H. Barta, *Zum Umgang mit «Rechtskollisionen» im archaischen Griechenland* (pp. 31-115). In questo ampio lavoro viene rivalutata la validità euristica della nozione di «Kollisionsrecht» contro il parere autorevolmente espresso da H.J. Wolff, *Das Problem der Konkurrenz von Rechtsordnungen in der Antike* (Heidelberg 1979). Dopo una vasta introduzione di carattere teorico, le tesi dell'A. vengono illustrate attraverso l'analisi di due testi epigrafici di età arcaica: l'atto di fondazione di Cirene (in part. pp. 62-72) e la c.d. legge coloniarica di Naupatto (in part. pp. 72-95). Tralascio per ragioni di spazio il primo testo e dedico qualche riga al secondo documento. La prima cosa che vorrei notare, anche se mi imbarazza essendo personalmente coinvolto, è che l'analisi, peraltro accurata e approfondita dell'iscrizione, non è accompagnata da una disamina completa della dottrina. Il mio contributo, *Sulla legge coloniarica per Naupatto (ML 20)*, apparso negli «Studi Kränzlein» nel 1986, è citato dall'A. nella bibliografia, ma non è mai discusso nel testo. Così pure, per fare un altro esempio, non è citato l'articolo di L. Prandi, *Un caso di immigrazione militare incentivata nella «legge coloniarica» per Naupatto del V sec. a.C (ML 20)*, in M. Sordi (a cura di), *Emigrazione e immigrazione nel mondo antico*, Milano 1994, pp. 115-132. L'A. fa riferimento, come studio più recente, al commento di Körner, ma dovrebbe sapere che il compianto studioso tedesco aveva lavorato per lunghi anni senza poter accedere alla bibliografia internazionale. Più comprensibile, dato il ritardo nella pubblicazione degli «Studi» in cui è apparso, che Barta non abbia preso in considerazione F. Sturm, *Die Rechte ostlokrischer Siedler. Zur umstrittenen Inschrift von Galaxidi (Oiantheia)*, in *Mélan-*

ges en l'honneur de P.D. Dimakis, Athenai 2002, pp. 591-598. Al di là del linguaggio colorito con cui Sturm critica il mio articolo del 1986 sopra citato, io riconosco che l'iscrizione possa astrattamente essere considerata come un documento inquadrabile nella categoria moderna del «Kollisionsrecht» (e da questo punto di vista non mi pare che le conclusioni, ribadite da Sturm a p. 597 del suo contributo, contraddicano nella sostanza le mie); ma in realtà penso che le regole dettate dall'iscrizione, in particolare in materia successoria, siano l'espressione della posizione dominante di Opunte, che le consente di creare quello che continua a sembrarmi uno «statuto speciale» per gli *epoikoi* che invia a Naupatto. Tornando al saggio di Barta, mi pare perciò alquanto astratta e meramente descrittiva la categoria, pur interessante, di «(inter) hellenische-munizipiales» Kollisionsrecht in cui l'A. (p. 34) propone di inquadrare la legge coloniarica di Naupatto. Nell'ambito dei complessi rapporti fra madrepatria e colonie (sul cui interesse per la storia del diritto greco giustamente Barta attira l'attenzione), il nostro testo si pone al limite estremo del «Kollisionsrecht» perché non sembra che Naupatto abbia minimamente partecipato alla creazione delle norme in questione. Mi pare che la formazione di regole ascrivibili al «Kollisionsrecht» debba necessariamente essere o il risultato di una scelta individuale e sovrana da parte di un ordinamento oppure debba essere concordata a livello internazionale (sia pure in posizione disuguale) fra i due o più ordinamenti interessati: altrimenti, come nel nostro caso, mi pare si debba parlare di un diritto imposto da una parte alla controparte. Un'altra lacuna bibliografica mi duole rilevare (e ancora una volta con imbarazzo, trattandosi di nuovo di un mio lavoro) a proposito della convenzione di sinecismo fra le due cittadine arcadiche di Orchomenos ed Euaimon (di cui Barta si occupa alle pp. 97-98). Nel mio saggio *L'accordo di synoikia fra Orcomeno ed Euaimon (IPArk 15)*, «SZ» 115 (1998), pp. 394-403, ho proposto un'interpretazione delle clausole dell'accordo notevolmente diversa da quella comunemente accettata (anche dagli autori delle IPArk), in cui rientra pure la clausola relativa al matrimonio con una straniera, di cui l'A. in particolare si occupa.

H. Freydank - B. Feller, *Mittelassyrische Rechtsurkunden und Verwaltungstexte VIII*, Wiesbaden, Harrassowitz, 2007, 83 pp. + 20 pp. di tavole.

In questo volume continua la pubblicazione dei circa 400 documenti contenuti nell'archivio dell'amministrazione sacrificale del tempio di Assur. Vengono pubblicati 98 documenti e 38 sigilli. Come sempre, va segnalata l'altissima qualità tecnica della pubblicazione.

M. Popko, *Völker und Sprachen Altanatoliens*, transl. C. Brosch, Wiesbaden, Harrassowitz, 2008, 167 pp.

L'agile libro (tradotto dal polacco da C. Brosch) rappresenta una preziosa introduzione (e insieme una sintesi delle nostre conoscenze riguardo) ai popoli e alle lingue dell'Asia minore, ovvero dell'altopiano anatolico, nel II e nel I millennio a.C. Lo schema espositivo seguito dall'A. si articola in cenni storici relativi ad ogni popolo e in un profilo della relativa lingua. Il cap. 3 è dedicato ai popoli e alle lingue del II millennio (dove particolare attenzione è dedicata agli Ittiti) e del I millennio. Il cap. 4 è invece dedicato ai popoli indogermanici presenti in Anatolia ma di origine non anatolica (come Greci e Persiani), e il cap. 5 ai popoli non indogermanici, come gli Hurriti.

Lexicon des Hellenismus, edd. H.H. Schmitt - E. Vogt, Wiesbaden, Harrassowitz, 2005, XII p. + 1232 coll.

Pubblicazione di indubbia utilità, ricca di illustrazioni e provvista in appendice di una cronologia essenziale e di un indice analitico. Interessanti per gli storici del diritto greco in particolare le voci *Recht*, del compianto A. Kränzlein, e la voce *Staat* di H.H. Schmitt, entrambe, pur nella loro stringatezza, preziosi tentativi di sintesi su tematiche essenziali.

G.E. Rodolakis, *From the «Law of the Rhodians» to the 53rd Book of «Basilika». Contribution to the Study of Byzantine Maritime Law*, Athenai, Academy of Athens, Research Centre for the History of Greek Law, 2007, 40, Suppl. 8, 290 pp.

L'A. ricostruisce la storia testuale della *Lex Rhodia* e fornisce una nuova edizione del libro 53 dei *Basilici*, che contiene il testo completo della L.R., sulla base anche di fonti di recente pubblicazione.

Academy of Athens, Research Centre for the History of Greek Law, Athenai 2007, 40, 328 pp.

Da segnalare: I. Arnaoutoglou, *Fundamental Rights in Athenaiion Politeia?* (pp. 9-28), sulla base dell'*Athenaiion Politeia* aristotelica, si chiede se esistessero nell'Atene classica diritti equivalenti ai moderni diritti fondamentali. Dall'analisi emerge una serie di diritti, come quello al giusto processo, alla libertà personale, alla tutela del diritto di proprietà, alla protezione del consumatore, alla tutela di categorie sfavorite (come gli anziani, gli orfani, le donne incinte). Ad una considerazione

più attenta emerge però che questi diritti sono riservati ai soli cittadini oppure mirano alla salvaguardia del patrimonio piuttosto che alla protezione delle persone. Ph. Dekazou-Stephanopoulou, *Epitrepontes. Menander and Private Arbitration* (pp. 29-53), prendendo spunto dalla ben nota scena di arbitrato degli *Epitrepontes* menandrei, ripercorre i tratti fondamentali della disciplina dell'arbitrato privato nell'Atene classica. La disamina delle fonti, in particolare delle orazioni attiche, è ben condotta; tuttavia l'assenza di ogni riferimento alla dottrina diminuisce notevolmente il valore del contributo. C. Mandalaki, *The Cretan politeuma in Hellenistic Egypt* (pp. 55-83), muovendo da P.Tebt. 32 del 145 a.C., offre un interessante quadro della struttura dei *politeumata*, intesi come unioni di mercenari di origine comune stanziati sul territorio egiziano, nel quadro dell'organizzazione politico-amministrativa dell'Egitto tolemaico.

P. Schmitt Pantel - F. de Polignac (éds.), *Athènes et le politique. Dans le sillage de Cl. Mossé*, Paris, Albin Michel, 2007, 352 pp.

Una serie di saggi sul funzionamento della democrazia ateniese, considerato da punti di vista diversi: l'amministrazione della giustizia, l'ideologia civica e le pratiche sociali, i culti, le rappresentazioni di Atene nella pittura vascolare, le questioni di genere, la fine del regime democratico (con una preziosa «Bibliographie sélective» dei lavori di Cl. Mossé). Di particolare interesse per lo storico del diritto sono i saggi di Georgoudi, Darbo-Peschanski e Scheid-Tissinier. S. Georgoudi, *Les magistrats au service des dieux: le cas des démarques en Attique* (pp. 83-110), fa il punto sulle competenze dei demarchi, soprattutto in materia di culti, alla luce di alcuni dei più importanti testi epigrafici concernenti la materia. C. Darbo-Peschanski, *Pour une poignée de figures. Judicialisation moderne et sycophantie ancienne* (pp. 147-178), delinea un parallelo tra il fenomeno dell'accentuato intervento del potere giudiziario nelle democrazie moderne e la funzione dei sicofanti ateniesi, sostenendo che i sicofanti incarnavano l'istanza di partecipazione democratica dei cittadini, venendo così a coincidere con il privato cittadino che si faceva parte diligente nel promuovere processi nell'interesse pubblico. Questa rivalutazione del ruolo dei sicofanti non tiene conto però delle misure apprestate dall'ordinamento giuridico per reprimere il fenomeno, che trovano il loro principale riflesso nell'*Athenaion Politeia* della scuola aristotelica (vd. le mie considerazioni in *Chronique Droit grec*, «RHDFE» 71 [1993], pp. 426-430). Per di più va rilevato che, come ha messo in luce L. Rubinstein, *Volunteer Prosecutors in the Greek World*, «Dike» 6

(2003), pp. 87-114, il pubblico accusatore volontario non è presente soltanto nei regimi democratici. E. Scheid-Tissinier, *La colère des jurés dans les tribunaux athéniens* (pp. 179-198), conduce un'interessante analisi degli appelli degli oratori tendenti a suscitare la giusta ira dei giudici nei confronti di coloro che, arrecando torto ai singoli concittadini, vengono presentati come nocivi nei confronti della città intera.

P. Mauritsch - W. Petermandl - R. Rollinger - Chr. Ulf (hrsgg.), u. Mitarb. von I. Huber, *Antike Lebenswelten: Konstanz – Wandel – Wirkungsmacht. Festschrift für Ingomar Weiler zum 70. Geburtstag*, Wiesbaden, Harrassowitz, 2008, 945 pp.

I contributi sono stati suddivisi dai curatori in sei sezioni: «Die Faszination des Sports in Antike und Gegenwart», «Gender Studies – Frauengeschichte», «Demographie – Soziale Gruppen – Alltag», «Politik – Geschichte», «Reflexionen über Geschichte und Geschichten», «Die Wirkungsmacht der Geschichte». Nel complesso rispecchiano gli interessi scientifici dell'onorato, da sempre orientati verso una storia della «vita quotidiana» in cui lo sport rappresenta uno dei punti focali. Fra i molti contributi interessanti mi limiterò a menzionare quelli che possono rivestire maggiore importanza per lo storico del diritto. K.-W. Welwei, *Neuere Forschungen zur Rechtsstellung der Penesten* (pp. 393-412), critica recenti tentativi di riconoscere nelle fonti di IV e III secolo a.C. prove o quanto meno seri indizi di una liberazione/emancipazione dei Penesti tessalici. G. Thür, *Ounē katochos und (ta) katochima (SEG 38, 671,2, Stolos?; IK 34, 109, 8, Mylasa)* (pp. 465-474), offre una spiegazione della enigmatica terminologia impiegata in alcuni formulari di vendita. U. Lager, *Ging der τοιχωρύχος durch die Wand? Überlegungen zum Einbruchdiebstahl im klassischen Athen* (pp. 475-502), offre un contributo molto ricco di notizie tratte dalle fonti più disparate, anche se si tratta di un articolo di erudizione antiquaria più che di una nuova analisi del fenomeno sotto il profilo giuridico. H. Barta, *Rechtswissenschaft und Wissenschaftsgeschichte* (pp. 861-890), presenta un interessante tentativo di mettere in relazione gli sviluppi della tecnica legislativa con i progressi della scienza e della filosofia a partire dal VI secolo a.C. Il tema, estremamente vasto e ambizioso, avrebbe forse richiesto una più ampia considerazione della dottrina (a parte il classico lavoro di Dodds sul concetto di progresso nell'antichità, sono citati solo lavori in lingua tedesca; particolarmente deprecabile mi pare l'assenza di ogni riferimento alla scuola francese che ha avuto in Vernant il suo esponente più illustre); ma tali lacune saranno sicuramente colmate

nel libro (*Graeca non leguntur?*) che l'A. annuncia da parecchio tempo in corso di completamento.

H.-A. Rupprecht (hrsg.), u. Mitarb. von J. Hengstl, *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten, B. XXVI (Nr. 16341-16831)*, Wiesbaden, Harrassowitz, 2007, XVII + 418 pp.

Sono raccolti qui i testi pubblicati fino alla fine del 2001 seguendo i criteri enunciati nel volume XX. Il curatore, H.-A. Rupprecht, avverte nella prefazione che non è stato possibile tenere conto di fotografie e proposte di correzione e integrazione presentate in internet. I documenti sono ordinati all'interno delle seguenti categorie: A. Atti processuali e amministrativi; B. Associazioni; C. Culto; D. Onori e dediche profane; E. Rapporti giuridici fra privati; F. Traffici e commercio; G. Agricoltura; H. Medicina e scienze naturali; I. Vita privata; J. Frammenti di contenuto incerto. Si deve dare atto ancora una volta ai curatori dell'accuratezza del loro lavoro in linea con una tradizione di eccellenza che le attuali tendenze di politica universitaria europea mettono in grave pericolo.

H.-A. Rupprecht (hrsg.), u. Mitarb. von J. Hengstl, *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten, B. XXVII (Index zu B. XXVI – Teil 1)*, Wiesbaden, Harrassowitz, 2007, 55 pp.

Il volume contiene le sezioni 1-8 dell'Indice del volume XXVI (nrr. 16341-16831). Sono così consultabili: le concordanze fra luoghi di pubblicazione e *Sammelbuch* (sez. 1); la classificazione in base al materiale scritto (sez. 2); il contenuto dei documenti (sez. 3); il luogo di provenienza (sez. 4); la lista degli editori e curatori (sez. 5); la lista dei luoghi di conservazione (sez. 6); la lista delle nuove edizioni (sez. 7); i numeri di inventario (sez. 8). Il volume si conclude con una serie di integrazioni e correzioni al SB XXVI. L'indice analitico (sez. 9) è riservato a un volume di prossima pubblicazione. Ancora una volta gli studiosi di papirologia devono tributare il loro più vivo ringraziamento ai due solerti curatori del volume.

D. De Sanctis (a cura di), *L. Gernet, La nozione di giudizio in diritto greco* (Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze dello Stato, Colonna diretta da F. Riccobono, 4), Torino, Giappichelli, 2007, pp. 9-123.

Il lavoro di questo giovane ricercatore lascia molto perplessi. Metto da parte il saggio introduttivo, che non esiterei a definire un indigesto mi-

nestrone di riferimenti a vari classici del pensiero antropologico e antichistico dell'Ottocento e del Novecento (mi limito a trascrivere la prima frase della conclusione, che mi sembra un bell'esempio della «libera prosa» che riempie queste pagine: «Ma il diritto in Grecia, almeno fino ad Aristotele, non fu mai pensato con il compito di coordinatore dei rapporti di forza tra i gruppi in lotta, in maniera tale da poter immunizzare stabilmente la struttura sociale dagli esiti stessi di questi conflitti; in questo senso non si poteva ancora parlare di una «lotta per il diritto», ma allo stesso tempo, e proprio per questo, come Gernet raccomanda di fare, bisogna vedere dovunque il diritto, come posta in gioco nella vita della polis», pp. 64-65). Ma, anche a voler caritativamente sospendere il giudizio sull'introduzione, è la traduzione del saggio di Gernet che suscita profondo sconcerto. Mi viene il dubbio che, per tradurre da una lingua straniera (oltre tutto piuttosto familiare agli italiani colti, cioè il francese) in italiano, il presupposto minimo sia che il traduttore abbia un livello minimo di conoscenza di quella lingua. Questo non sembra essere il caso dell'A.

Farò alcuni esempi. (1) Nell'asterisco apposto al titolo del saggio di Gernet si specifica, fra l'altro, che «Droit» è stato reso in un caso con «sistema giuridico» e in un altro con «esperienza giuridica» ritenendoli maggiormente adatti alla fruizione del testo... [*sic!*]. Ora, non solo non si capisce che cosa significhi «in un caso» e «in un altro», ma l'enunciato si rivela comunque falso perché già nel titolo è conservata la parola «diritto»; infine non si riesce a capire perché diritto, ovviamente in senso oggettivo, non possa essere una buona e calzante traduzione di «droit». (2) Spendo soltanto poche parole sui numerosi errori di stampa (carino quello di p. 71, dove si legge «in raptò» invece di «in rapporto»), che a volte portano a una distorsione esilarante del testo francese. A p. 56 dell'Introduzione l'A. traduce un brano di *Jeux et droit*, tratto dalla stessa raccolta in cui è pubblicata *La notion de jugement*, cioè *Droit et société*. Cito un brano della traduzione a proposito della funzione giudiziaria dei capi achei: «... la stessa assemblea degli *eghetores edé medontes*, che omologa nel primo caso, è chiamata a redimere nel secondo». Avendo fatto un salto sulla sedia nel vedere attribuita ai capi achei una funzione redentrica, sono andato a vedere cosa si legge a p. 18 dell'originale francese, dove si dice che l'assemblea «est appelée à trancher dans le second». Ora l'unica spiegazione che mi viene in mente è che il traduttore abbia voluto scrivere «dirimere» e non «redimere»: un errore anche comprensibile in sede di battitura, ma che non avrebbe mai dovuto sfuggire alla lettura delle bozze. (3) Mi limito anche ad accennare soltanto alla goffaggine stilistica del tradut-

tore, che molto spesso deturpa la prosa notoriamente brillante, acuta e fortemente sintetica di Gernet, perciò certo non facile da tradurre. Goffaggine che porta anche non di rado a vere e proprie distorsioni del pensiero dell'autore francese. Mi limito a due esempi. All'inizio di p. 64 dell'originale francese si legge: «On n'a pas tort de signaler ici le germe d'un progrès; la loi de Gortyne, au surplus, paraît bien vouloir le développer, en étendant le champ de la *krisis*». Nella traduzione si legge (pp. 75-76): «Non a torto è stato visto in questo passaggio [ma quel che precede, nell'originale, non parla affatto di un "passaggio"] il germe di un progresso; la legge di Gortina, in più [in italiano sarebbe meglio "per di più"], è sembrata voler sviluppare molto la *krisis*, estendendone il campo d'applicazione». Ora è chiaro che quel che la legge di Gortina intende far avanzare è il progresso, non la *krisis*. Secondo esempio. A p. 66 dell'originale francese si legge: «Dans le régime qui est celui de la loi de Gortyne et qui est aussi celui de l'Athènes présolonienne, il y a déjà des juridictions nécessaires ...». Nella traduzione italiana (p. 80) leggiamo: «... ma anche nel regime coevo alle leggi di Gortina, che è lo stesso dell'Atene presoloniana, sono già presenti giurisdizioni necessarie ...». A voler decifrare questo italiano astruso si direbbe che si parli qui di tre regimi: c'è un misterioso e innominato regime, che è coevo alle leggi di Gortina (non si sa perché diventate plurali), ma è anche lo stesso di quello dell'Atene presoloniana ...

(4) Ma veniamo alle cose più gravi, cioè ai veri e propri fraintendimenti dei concetti, dovuti a ignoranza della lingua, e in particolare della lingua del diritto in cui scrive ovviamente Gernet. Mi limito anche qui ad alcuni esempi clamorosi tratti dalle prime pagine della traduzione. (A) Errore apparentemente secondario, ma che nel contesto generale è un indizio non da poco: «coutume» è costantemente tradotto con «costume», quando ovviamente, trattandosi di un contesto giuridico, si tratta della consuetudine. (B) A p. 66 dell'originale si parla de «le pouvoir d'appréciation de ces juges», che viene tradotto (p. 80) così: «Il potere che questi giudici hanno di effettuare apprezzamenti ...», non si sa se il traduttore voglia alludere a qualcosa di analogo al celebre «piropo» di ispanica origine o a che altro. (C) Nella stessa pagina leggiamo: «La sophistique judiciaire, qui fonde une tradition, celle de la plaidoirie ...». Traduzione (p. 81): «La sofistica giudiziaria, che fonda una tradizione, quella della trattazione delle cause in giudizio ...». In realtà «la plaidoirie» è naturalmente l'oratoria giudiziaria; le cause in giudizio si possono trattare anche senza ricorrere agli strumenti retorici. (D) A p. 81 n. 26, l'A. traduce il greco *proklesis* e il francese «provocation» con «provocazione», che però in italiano ha ovviamente tutto un altro significato.

La traduzione giusta è «sfida». Alla nota 27 della stessa pagina si legge «degli *atechnoi* e degli *entechnoi pisteis*», quando è noto che *pisteis* è un sostantivo femminile. (E) Sempre a p. 66 dell'originale si legge: «... on constate le recul des preuves du genre ordalie – serment et question – ...». Traduzione (p. 81): «... si osserva un arretramento delle prove del genere ordalia [in italiano corretto si sarebbe scritto “di carattere ordalico”] – giuramento e “provocazione” – ...». Il nostro traduttore non sa che la «question» nel regime probatorio del processo greco classico è la tortura giudiziaria, a cui è obbligatoriamente sottoposto lo schiavo perché possa rendere validamente testimonianza. Nemmeno la nota 5 di p. 66, dove Gernet scrive: «Les discours judiciaires contiennent de nombreuses allusions au serment et à la torture ...», lo mette sull'avviso. Infatti qui traduce correttamente «torture» con «tortura», ma non si rende conto che si tratta dello stesso mezzo di prova indicato come «question» nel testo sopra la nota. Tralascio che «la pratique effective» del giuramento, sempre alla nota 5 di p. 66 dell'originale, diventa nella traduzione creativa del nostro «la pratica collettiva» (p. 81 n. 28). Ma non posso fare a meno di notare che nel corso della stessa nota 28, «la question [cioè la tortura] qui ne pouvait pas être administrée devant le tribunal» diventa «la domanda [che] non poteva essere amministrata al cospetto del tribunale» (che ci sia un'eco della «Question without answer» di ivesiana memoria?). E ancor meglio (sempre nella stessa nota): «... le plaidoyer du *leno* d'Hérodas» diventa «l'avvocato del *leno* d'Erode», dove ovviamente «le plaidoyer» è l'orazione giudiziaria, o arringa, ed Erode non è il lascivo tetrarca di Galilea (lapsus freudiano?), bensì il poeta ellenistico Eronda. Infine per terminare in allegria creativa la stessa ricchissima nota, «les résultats de la question», invocati sovente nei dibattiti giudiziari, diventano «i risultati della faccenda!» (F) A p. 67 dell'originale francese si legge: «Les arrêts du pouvoir judiciaire ... ne sont pas susceptibles d'appel ni de cassation». Il nostro traduce (p. 82): «Gli arresti compiuti dal potere giudiziario ... non sono suscettibili d'appello o di cassazione». Chissà se nell'inconscio del traduttore hanno giocato certi echi di stampa sulle manette facili dei giudici italiani. Il fatto è che in francese «arrêts» significa «le pronunce» dei giudici e d'altronde i giudici ateniesi (cioè il tribunale popolare) non potevano certo fare arrestare nessuno ... (G) A p. 65 n. 4, Gernet osserva, sulle tracce di Latte, come sia nei diritti antichi sia nel diritto germanico, il giuramento potesse equivalere «dans les rapports entre les parties, à une véritable *satisfaction* [corsivo nell'originale]». Per motivi che mi sfuggono totalmente la traduzione di queste ultime parole si legge così (p. 78 n. 21): «... il giuramento possa equivalere, nei rapporti tra le parti,

a una vera e propria *satisfaction*». Perché la parola sia rimasta identica all'originale non si capisce: il sospetto che viene a un recensore, che pure non vorrebbe infierire, è che l'A. l'abbia presa, proprio perché era in corsivo, per una parola inglese e l'abbia perciò lasciata tale e quale.

Penso che sia inutile insistere. Se posso dare un consiglio non richiedo all'A., al suo posto mi terrei lontano dal mondo giuridico della Grecia antica e ancor più da qualunque velleità di tradurre dal francese.

C. Bernardini, *I bronzi della stipe di Kamiros* («Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente», XVIII), Athenai 2006, 123 pp.

Si tratta della presentazione di un lotto di materiali bronzei (già editi sbrigativamente in *Clara Rhodos*, VI-VII, 1932-33), «di natura santuariale», databili fra età geometrica ed età arcaica. L'interesse di questi materiali sta nel fatto che documentano il ruolo di Rodi quale tramite fra Oriente e Occidente nell'epoca di consolidazione delle *poleis* dell'isola.

M. Melfi, *Il Santuario di Asclepio a Lebena* («Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente», XIX), Athenai 2007, 246 pp.

Si tratta dell'edizione integrale del Santuario di Asclepio a Lebena. Di questo importante tempio cretese l'A. offre una ricostruzione delle strutture architettoniche, sulla base degli scavi condotti all'inizio del secolo scorso, a cui fanno seguito una ricostruzione del funzionamento del santuario con le sue strutture amministrative, una storia del culto di Asclepio fino al IV secolo d.C., e una preziosa raccolta delle fonti epigrafiche e letterarie riferibili al santuario.